

**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON  
CONDUCENTE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/07/2016**

## **SOMMARIO**

### **ART. DESCRIZIONE**

**1** Definizioni

**2** Disciplina del servizio

**3** Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio. Presupposti (requisiti e condizioni) e relativa documentazione per il rilascio della stessa e l'esercizio della professione

**4** Cause di impedimento al rilascio, rinnovo e trasferimento dell'autorizzazione

**5** Ubicazione e requisiti della rimessa

**6** Rilascio dell'autorizzazione

**7** Inizio del servizio

**8** Commissione Comunale

**9** Durata dell'autorizzazione

**10** Trasferibilità dell'autorizzazione

**11** Trasporto di soggetti portatori di handicap

**12** Contachilometri e cronotachigrafo

**13** Tariffe

**14** Sostituzione dell'autoveicolo

**15** Obblighi inerenti il servizio

**16** Forza pubblica

**17** Divieti inerenti il servizio

**18** Responsabilità nell'esercizio

**19** Sanzioni amministrative pecuniarie e sospensione dell'autorizzazione

**20** Revoca dell'autorizzazione

**21** Decadenza dell'autorizzazione

**22** Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza

**23** Tutela della privacy

**24** Pubblicità dei veicoli

**25** Addetti alla vigilanza

**26** Entrata in vigore del Regolamento Comunale

## **Articolo 1 – Definizioni**

1. Si intende per autobus un veicolo destinato al trasporto di persone, equipaggiato con più di nove posti compreso quello del conducente.
2. Per servizio di noleggio da rimessa con conducente con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, si intende l'attività di qualsiasi impresa professionale per uno o più viaggi, richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Il trasporto di viaggiatori può essere operato mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare sia più di 9 (nove) persone e fino a 17 (diciassette), autista compreso (minibus), sia un numero superiore a 17 (diciassette) persone (autobus). Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica che abbia come scopo sociale il trasporto di persone ai sensi del successivo art. 3 comma 3.

## **Articolo 2 - Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie vigenti in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, che non è soggetta a limiti territoriali. Si applica, in relazione alla determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili, quanto stabilito dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Trasporti nella nota di prot. n. 55938 del 28 marzo 2008 con oggetto "*Legge 11 agosto 2003, n. 218, rilascio licenze per lo svolgimento del servizio di NCC mediante autobus*" e tutta la normativa ivi richiamata e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Il servizio di trasporto di N.C.C. con autobus può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché l'impresa ne risulti abilitata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395. L'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio comunale.

## **Articolo 3 - Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio. Presupposti (requisiti e condizioni) e relativa documentazione per il rilascio della stessa e l'esercizio della professione**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autobus occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione, di cui al comma precedente, deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.
3. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 11 agosto 2003 n. 218 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1071/2009 per il rilascio della autorizzazione alle persone fisiche ed alle persone giuridiche che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
4. Nell'istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, il richiedente deve specificare, oltre alla denominazione/ragione sociale dell'impresa e le generalità del titolare o del legale rappresentante, il tipo e le caratteristiche del autobus da immatricolare (o già immatricolato)

che si intende adibire al servizio di noleggio. L'autobus deve essere conforme a quanto indicato nel comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e/o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", attestante:

a) il possesso dei requisiti così come previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e ss.mm. e ii. (*Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali*), dall'art. 4 e 5 del D.M. 28 aprile 2005 n. 61 "Regolamento di attuazione del D.lgs. 22 dicembre 2000, n.395, modificato dal D.lgs. n.478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci" e del Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero:

- l'indicazione della persona che dirigerà in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto con il soggetto "richiedente" l'autorizzazione;

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i. da parte del richiedente l'autorizzazione, della persona di cui alla lettera precedente e da parte di soggetti indicati al comma 1 del citato articolo;

- l'indicazione del rapporto da instaurarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e s.m.i., con la persona che dirigerà in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto da parte del soggetto "richiedente" l'autorizzazione;

- il possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto, nazionale ed internazionale o esclusivamente internazionale da parte della persona che assume la direzione dell'impresa;

- il possesso del requisito della capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. e ii, attestato dall'impresa che esercitano attività bancaria, conformemente al modello allegato al D.M. 28 aprile 2005 n. 61 e secondo quanto indicato all'art. 7 comma 2 del Regolamento (CE) n.1071/2009, da dimostrare annualmente al Comune di Castel San Pietro Romano;

b) l'iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

c) la disponibilità obbligatoria di una rimessa e dell'ufficio sede (sede in cui sono svolte le attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio) secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lettera a) della legge regionale del Lazio del 4 dicembre 1989, n. 73 e s.m.i., nel territorio del Comune di Castel San Pietro Romano;

d) il titolo attestante la disponibilità della rimessa e dell'ufficio / sede (contratto di affitto, proprietà o comodato);

e) la idoneità della rimessa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, fatta ovviamente salva la possibilità di verifica da parte del Comune;

f) la conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di esercizio e dei divieti previsti dall'art. 9 della legge regionale del Lazio del 4 dicembre 1989, n. 73 e s.m.i.;

g) il numero di partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale;

h) di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente a mezzo di autobus, emessi da parte del Comune di Castel San Pietro Romano e da altri Comuni;

i) di non aver, negli ultimi cinque anni, trasferito autorizzazione per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Castel San Pietro Romano o da altro Comune, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività;

l) l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa comprensiva del riferimento ad eventuali dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, nonché, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, della dicitura relativa all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

m) iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale), presso gli uffici provinciali della M.C.T.C.;

n) numero, dati identificativi (indicare *cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza*) e qualifica lavorativa (*con estremi della registrazione a libro matricola*) del personale che si intende adibito al servizio. In tale caso, occorre esibire il DURC attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, nonché il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili e di contratti collettivi di categoria. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve invece risultare dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

o) il numero dei conducenti, in regola con i requisiti e titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi (idoneità fisica, possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui all' articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992 s.m.i. ed alla normativa vigente in materia -CQC-), e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale comunque rientrante nelle fattispecie di cui all' articolo 6 della l. 218/2003 e s.m.i.;

p) avere la proprietà del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio o comunque possederne la piena disponibilità giuridica;

q) di provvedere in modo continuativo ed efficace ad effettuare manutenzioni dei mezzi in proprio, in quanto titolare delle autorizzazioni (autorizzazioni officina) oppure con affidamento esterno a soggetto regolarmente autorizzato (in tal caso, occorre dichiarare le relative autorizzazioni);

6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà, altresì, documentare/attestare:

a) elenco soci;

b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

#### **Articolo 4 - Cause di impedimento al rilascio, rinnovo e trasferimento dell'autorizzazione**

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio, trasferimento o rinnovo, dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente: la mancanza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i., e, più in generale, non essere in possesso dei presupposti (requisiti e condizioni) soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 3 e 5 del presente regolamento.

#### **Articolo 5 - Ubicazione e requisiti della rimessa**

1. L'esercizio della professione è subordinato alla disponibilità di una idonea rimessa (*idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio*) localizzata nel territorio del Comune di Castel San Pietro Romano, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lettera a) della legge regionale del Lazio del 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.

2. L'*idoneità* è basata sul presupposto della conformità di questo tipo di uso (ricovero degli autoveicoli e di attività amministrative connesse con l'esercizio di noleggio in "idonei immobili o

aree attrezzate”) ai regolamenti edilizi comunali e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di urbanistica ed edilizia; in particolare, la rimessa deve possedere i seguenti requisiti:

a) la conformità dell'uso dei terreni alla destinazione urbanistica prescritta dagli strumenti urbanistici vigenti, adottati e dalla legge;

b) la legittimità edilizia degli eventuali edifici o opere esistenti sull'area da utilizzare, nonché il possesso della loro *agibilità*, la quale attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ossia la globale idoneità degli edifici/opere agli usi per cui sono stati edificati e/o per cui sono stati rilasciati i relativi atti abilitativi che li hanno legittimati. A tal fine è pertanto necessario, da parte dei soggetti comunque interessati all'autorizzazione comunale Ncc autobus, produrre:

1. i termini per l'identificazione dei beni utilizzati (*“idonei immobili o aree attrezzate”*) ai fini di interesse che sono usualmente costituiti dall'individuazione catastale degli stessi (*foglio, particella, eventuale sub.*);

2. la planimetria su base catastale, aerofotogrammetrica ed idonee dichiarazioni, certificazioni e/o asseverazioni tecniche attestanti la rispondenza allo stato di fatto di quanto descritto o rappresentato sugli elaborati grafici;

3. tutti gli elementi necessari a permettere agli uffici le dovute verifiche tecnicoamministrative di competenza, con la indicazione dei riferimenti alla legittimità degli immobili e a tutti gli eventuali provvedimenti edilizi rilasciati, ordinari o in sanatoria, ivi comprese le autorizzazioni per l'apertura di passi carrabili. E' fatta, peraltro, salva l'eventuale possibilità di operare in variante agli strumenti vigenti nell'ambito delle procedure speciali stabilite dal D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i., a condizione che sia accertata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

3. La idoneità delle rimesse (*“idonei immobili, o aree attrezzate”*), anche a cielo aperto purché recintate, sarà da valutarsi, da parte della Commissione di cui al successivo art. 8 nella fase istruttoria, sulla base del solo parere espresso dal Comando della Polizia municipale, relativo alle condizioni di viabilità e sicurezza stradale ed alle operazioni di entrata/uscita da detti luoghi di rimessa.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 lettera c) della legge regionale del Lazio 16 Luglio 1998 n. 30 e s.m.i. e dal D.M. Trasporti 31.01.1997 i precedenti commi si applicano anche alle rimesse adibite al mero ricovero di mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico locale. In tal caso non opera la Commissione di cui al successivo art. 8.

5. In caso di intervenuta indisponibilità della rimessa si procede secondo il successivo art. 19 comma 3 lettera i), ossia, se entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione di cui al citato articolo, il titolare dell'autorizzazione non produca al Comune idonea documentazione attestante ai sensi di legge, una ritrovata disponibilità si procede alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera e) del presente regolamento.

#### **Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio, acquisita e/o verificata la documentazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché previo svolgimento da parte della citata Commissione di cui al successivo art. 8 di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 della legge regionale del Lazio n. 73 del 4 dicembre 1989 e s.m.i. L'autorizzazione è comprensiva di *“allegato”* finalizzato ad indicare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., *il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977, e sue modificazioni ed integrazioni.*

2. All'assegnatario dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che limiti la sicurezza ed il regolare espletamento del servizio stesso.

#### **Articolo 7 - Inizio del servizio**

1. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, il titolare della medesima ha l'obbligo di iniziare il servizio. L'autobus, unitamente alla rimessa, sono sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della citata Commissione di cui al successivo art. 8.

2. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Inoltre nel corso del servizio la Commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.

3. Qualora non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, previa sospensione dell'autorizzazione, i titolari della stessa sono tenuti, entro il termine stabilito dalla Commissione in argomento, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la Commissione propone al Responsabile del Servizio, competente in materia, l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

4. In ogni caso gli autobus da adibire al servizio, ai sensi degli artt. 5 comma 2 lett. e) e 2 comma 3 della legge regionale del Lazio 73/1989 e s.m.i., devono essere conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e, alla data di avvio del servizio stesso, devono essere di prima immatricolazione non superiore a dieci anni.

5. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare l'autorizzazione entro i 30 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 60 giorni; trascorso inutilmente tale periodo si procede ai sensi del successivo art. 21 comma 1 lett. d) del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Commissione Comunale**

1. E' istituita con deliberazione di Consiglio comunale, la Commissione Comunale così come prevista nei su citati atti ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.

2. La Commissione è composta:

a) dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante comunale, che cura anche la redazione dei verbali delle sedute;

c) da un funzionario della Città Metropolitana di Roma Capitale;

d) da massimo 3 (tre) rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione istituita ha competenza in merito:

a) a quanto previsto dall'art. 7 commi 1, 2 e 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.;

b) all'esame di problemi di carattere generale o particolare e al rilascio di proposte o pareri in riferimento all'esercizio del servizio Ncc con autobus, all'applicazione ed all'interpretazione del presente regolamento ed alle questioni che l'amministrazione comunale ritenga opportuno sottoporre al suo esame, ai fini di una più corretta gestione del servizio.

4. I pareri richiesti alla Commissione, pur non vincolanti per il Comune, debbono essere espressi di norma entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, se il Presidente della Commissione non ha rappresentato particolari esigenze istruttorie; il Responsabile del servizio può procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.

5. Nel caso in cui il Presidente della Commissione abbia invece rappresentato particolari esigenze istruttorie, il termine suddetto può essere interrotto per una sola volta e deve essere reso definitivamente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori; in mancanza, il Responsabile del Servizio può parimenti procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

6. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Ufficio comunale procedente può procedere anche in assenza del parere della Commissione.

8. La Commissione dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'insediamento della successiva. I suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento, con provvedimento del Responsabile del Servizio, per decadenza, dimissioni o per iniziativa dell'Ente o dell'Organizzazione, Associazione o Organo, che li hanno rispettivamente designati.

9. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV° grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione sia alla votazione. In tali casi l'astensione dal voto non equivale a voto contrario: semplicemente, non è computata ai fini del risultato della votazione.

10. La Commissione può essere integrata, di volta in volta, a richiesta del Presidente o di almeno due componenti, da rappresentanti di Enti, Organismi ed uffici diversi, in relazione all'oggetto da trattare, e senza diritto di voto.

11. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, o su richiesta motivata di almeno tre componenti. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta di parere.

12. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche tramite e – mail o fax, ai componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di urgenza motivata, è sufficiente che la convocazione sia comunicata 24 ore prima della data stabilita. I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.

13. Le votazioni sono palesi. I dissenzienti possono chiedere di far constatare nel verbale le loro considerazioni. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che è successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

#### **Articolo 9 - Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata di otto anni, decorrenti dalla data del suo rilascio, ed è rinnovabile, su domanda del titolare interessato, per uguale periodo qualora perdurino in capo allo stesso i presupposti (requisiti e condizioni) soggettivi ed oggettivi necessari previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e l'esercizio della professione, fatto salvo quanto ai successivi artt. 19 (sospensione), 20 (revoca) e 21 (decadenza) del presente regolamento nonché quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 18 comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 e 4 comma 1 del D.M. 28 aprile 2005 n. 161.

2. Nel caso di rinnovo della autorizzazione la relativa domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente la data di scadenza dell'autorizzazione stessa. In caso di mancata richiesta nel termine suddetto, per il tempo del procedimento eccedente la data di scadenza dell'autorizzazione, si procede a sospensione della stessa fino all'eventuale esito positivo del procedimento stesso di rinnovo in itinere; in caso di mancata richiesta entro il termine di scadenza dell'autorizzazione si applica l'art. 21 (decadenza) del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione**



1. L'autorizzazione è trasferibile, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettere *b)*, *d)* ed *e)* della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i. ad altro soggetto in possesso dei necessari presupposti prescritti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e l'esercizio della professione. Su richiesta del titolare può essere assentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare dell'autorizzazione oggetto di trasferimento da almeno cinque anni;

b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Nei casi di permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio, l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale operante presso la struttura sanitaria ASL territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà, entro quindici giorni, essere consegnato al Comune di Castel San Pietro Romano unitamente al titolo autorizzativo. Il trasferimento del titolo dovrà essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi. Le condizioni di trasferibilità previste ai punti *b)* e *c)* del comma 1 operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

3. L'autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui ai precedenti commi, in presenza di idoneo trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa debitamente documentato mediante produzione di copia registrata del relativo atto. Il soggetto indicato quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, ai fini della voltura a proprio favore del relativo titolo autorizzatorio, deve inoltrare, a sua volta, apposita domanda al Comune di Castel San Pietro Romano, comprovando a tale fine il regolare possesso dei necessari presupposti prescritti, per il rilascio del titolo e l'esercizio della professione, dalla legge e dal presente regolamento. Tali elementi possono essere ovviamente oggetto di autodichiarazioni ai sensi del d.lgs. 445/2000 e s.m.i., nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. In caso di morte del titolare l'autorizzazione, ai sensi dall'art. 4 comma 2 lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., può essere trasferita agli eredi, ai quali, oltre che poter trasferire l'autorizzazione medesima ad altro soggetto, è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i.. Decorso invano il complessivo periodo di cui al detto art. 10 senza che l'erede designato titolare abbia validamente eseguito gli adempimenti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D. Lgs. 395/2000 e s.m.i., il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione oggetto di successione, previa valutazione di tutte le circostanze afferenti la concreta fattispecie di trasferimento *mortis causa* da cui risulti potersi ragionevolmente escludere l'esecuzione dei citati adempimenti in termini ancora compatibili sia pure equitativamente considerati con i principi fondamentali dell'agire amministrativo.

5. Gli eredi su citati, o i loro legittimi rappresentanti, devono, in ogni caso, comunicare, per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, al Comune di Castel San Pietro Romano che ha rilasciato il titolo, l'avvenuto decesso.

6. Gli eredi, o i loro legittimi rappresentanti, provvedono altresì a produrre idonea documentazione attestante, ai sensi di legge, la situazione successoria per legge o per testamento (copia dei relativi atti che la concretano) ed ad indicare e documentare una delle ipotesi sotto indicate:

a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione, salva l'applicazione di

quanto sopra previsto in tema di esercizio provvisorio. In tal caso si rende sempre necessaria da parte degli altri aventi diritto, la rinuncia scritta a subentrare nell'attività e dunque a favore del beneficiario, anche redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data di apertura della successione, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso; decorso il periodo di mesi 24 (ventiquattro) dall'apertura della successione senza che si sia comunicato al Comune di Castel San Pietro Romano e perfezionato tra gli eredi un accordo in ordine all'indicazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. c) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., di altro soggetto consenziente cui trasferire l'autorizzazione oggetto di successione, il Responsabile del Servizio, analogamente a quanto già sopra, dispone, del titolo de quo, la revoca;

c) la volontà degli eredi minori, espressa nei modi e dai soggetti previsti dalla legge, in ordine alla destinazione dell'autorizzazione medesima: in ogni caso le determinazioni relative ad eredi minori del titolare deceduto devono uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

7. Trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati ai sensi del presente comma quali subentranti (sia erede appartenente al nucleo familiare del titolare oppure terzo designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare stesso) nella titolarità dell'autorizzazione, ai fini della voltura a proprio favore del relativo titolo, le disposizioni contenute nel comma 3 del presente articolo.

8. Si applica in ogni caso il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 7 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i..

9. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita né trasferita altra attività di NCC con autobus se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Tale condizione è accertata, per i Comuni diversi da quello procedente, mediante autodichiarazione dell'interessato da effettuarsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..

#### **Articolo 11 – Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. Il servizio di N.C.C. con autobus deve essere fruibile anche dai soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza a dette persone durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, e per la sistemazione degli eventuali mezzi e supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto dei mezzi e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. E' ovviamente obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti.

3. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla vigente normativa.

4. I titolari di autorizzazione di N.C.C. con autobus possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### **Articolo 12 - Contachilometri e cronotachigrafo**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., di contachilometri a graduazione progressiva e di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727.

2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

### **Articolo 13 - Tariffe**

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

### **Articolo 14 - Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. con autobus può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile Servizio comunale, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta da parte di detto Responsabile, ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C. Il nuovo autoveicolo dovrà comunque essere ritenuto idoneo dagli organi della M.C.T.C.

2. In caso di corretta sostituzione ai sensi del comma 1, si procederà all'aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., deputata ad indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio.

### **Articolo 15 - Obblighi inerenti il servizio**

1. L'esercizio del servizio comporta, oltre a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., i seguenti ulteriori obblighi:

a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., e la carta di circolazione dello stesso ed esibirle ad ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;

c) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro ed igiene;

d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore, salvo accertate cause di forza maggiore, presso gli Uffici della Polizia Municipale, eventuali oggetti dimenticati, per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

e) tenere con il pubblico, in qualsiasi evenienza, comportamento improntato a correttezza, civismo, senso di responsabilità e decoro, curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari, prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto e predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

f) sottoporre, nei termini di legge, gli autoveicoli alla revisione di competenza degli Organi della M.C.T.C. e non impiegare in servizio gli stessi in caso di esito negativo della revisione stessa;

g) essere nelle condizioni ed in possesso della documentazione di cui all'art. 6 "Disposizioni concernenti i conducenti" della legge 11 agosto 2003 n. 218 ed in generale conservare costantemente nell'autoveicolo adibito al servizio tutti i documenti, compresa copia del presente regolamento, inerenti l'attività così da poter essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale Castel San Pietro Romano le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso;

i) comunicare, entro 2 (due) giorni dal ricevimento, al Comune di Castel San Pietro Romano, eventuali notifiche delle Prefetture e della M.C.T.C. relative a sospensioni o ritiro della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione o simili;

j) rispettare quanto previsto al precedente art. 11 del presente regolamento in ordine al trasporto di soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 16 – Forza pubblica e Interruzione del trasporto**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto. L'eventuale retribuzione del servizio ordinato, effettivamente prestato, avverrà ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, il trasporto debba essere interrotto, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.

#### **Articolo 17 - Divieti inerenti il servizio**

1. L'esercizio del servizio comporta, oltre a quanto previsto dall'art. 9 commi 2 e 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., i seguenti ulteriori divieti:

a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;

b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri o comunque maggiori di quelli concordati, salvi i diritti verso gli stessi che avessero cagionato danni al mezzo adibito al servizio;

d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

e) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

f) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;

g) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;

h) guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o comunque in violazione di norme vigenti del Codice della Strada, così da compromettere la sicurezza dei trasportati ovvero utilizzare il veicolo adibito al servizio e/o la relativa autorizzazione per compiere o favorire attività illegali.

2. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) fumare nel veicolo durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici. A tal fine possono tuttavia proporre al conducente di adottare tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 11 comma 2 secondo periodo del presente regolamento;

e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Articolo 18 - Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e/o indirettamente, in dipendenza e/o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione comunale, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune di Castel San Pietro Romano.

2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Articolo 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sospensione dell'autorizzazione**

1. Salvo diversa, o ulteriore, disposizione di legge, da considerarsi prevalente, quanto a sanzioni e relativa applicazione, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, se non diversamente stabilito da quest'ultimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, da 25 euro a 500 euro in combinato disposto con l'ivi richiamata legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora le violazioni siano commesse dai soggetti, non coincidenti con il titolare, di cui lo stesso possa avvalersi nell'esercizio dell'attività secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente, l'accertamento delle stesse deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come responsabile in solido.

3. Salvo diversa, o ulteriore, disposizione di legge, da considerarsi prevalente, quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione e relativa applicazione, l'autorizzazione è sospesa, di norma, per un periodo non superiore a giorni (90) novanta:

a) alla terza, e successivamente ad ogni ulteriore, violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente comma 1, salvo quanto di seguito previsto nel presente comma;

b) nei casi di cui al precedente art. 7 comma 1 del presente regolamento;

c) nel caso di mancata revisione ex precedente art. 15 comma 1 lettera f) del presente regolamento, o in caso di esito negativo della stessa;

d) nel caso di cui al precedente art. 9 comma 1 del presente regolamento; in tal caso, è però inoperante il limite massimo di sospensione di cui sopra;

e) in caso di utilizzo di mezzo diverso da quello autorizzato, con riferimento al precedente art. 17 comma 1 lettera g) del presente regolamento;

f) nel caso di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i., oppure nel caso di attività esercitata mediante persone sprovviste dei requisiti/titoli professionali di cui all'art. 3 comma 5 lettera o) del presente regolamento, o comunque avvalendosi di dipendenti/conducenti in violazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218 e s.m.i. o per i quali non siano stati versati regolarmente i relativi contributi assicurativi e previdenziali;

g) nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o comunque in violazione di norme vigenti del Codice della Strada così da compromettere la sicurezza dei trasportati, nonché utilizzare il veicolo adibito al servizio e/o la relativa autorizzazione per compiere o favorire attività illegali, con riferimento al precedente art. 17 comma 1 lettera h) del presente regolamento;

h) nel caso di non ottemperanza con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera f) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.;

- i) nel caso previsto dal precedente art. 5 comma 5 del presente regolamento;
  - j) nel caso in cui non sia rispettato il divieto indicato all'articolo 9 comma 2 lettera c) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.;
  - k) nel caso di violazione delle disposizioni relative al trasporto di soggetti disabili.
4. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità della infrazione o dell'eventuale recidiva.
5. Verificatosi uno dei casi di cui al precedente comma 3, ai fini del provvedimento di sospensione, trova applicazione, nei suoi termini procedurali, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento viene adottato previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare memorie difensive entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di contestazione. L'Autorità comunale competente a valutare dette memorie è il Responsabile del servizio, che in caso di rigetto delle giustificazioni ne indica le motivazioni nel provvedimento.
6. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse dai soggetti di cui al precedente comma 2.
7. La sospensione è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente per materia.
8. Il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti a decorrere dalla notificazione all'interessato del provvedimento stesso, effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Entro il giorno successivo a quello della notifica di detto atto sanzionatorio, il titolo abilitativo, per il periodo di durata della sospensione stabilito dall'atto stesso, deve essere riconsegnato al Comune, il quale trasmette la relativa comunicazione al Comando della Polizia Municipale, affinché disponga immediatamente il fermo dell'autoveicolo e proceda alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. La mancata riconsegna del titolo abilitativi entro il giorno successivo a quello della notifica dell'atto di sospensione è considerata, salvo insuperabile impedimento rigorosamente da dimostrarsi da parte dell'interessato a sé non imputabile, inosservanza del provvedimento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento.

#### **Articolo 20 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Salvo diversa, o ulteriore, disposizione di legge, da considerarsi prevalente, quanto alla revoca e relativa applicazione, l'autorizzazione è revocata:
- a) nel caso di adozione per la terza volta di un provvedimento di sospensione, entro il termine di dieci anni dalla data di adozione di detto provvedimento, ai sensi del precedente articolo 19 del presente regolamento, salvo quanto di seguito previsto nel presente comma;
  - b) nel caso di inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento;
  - c) nei casi di cui al precedente art. 7 comma 1 del presente regolamento;
  - d) nel caso di mancata revisione o di perdurante esito negativo a norma del precedente art. 15 comma 1 lettera f), decorsi i termini della sanzione di cui all'art. 19 comma 3 lett. c) del presente regolamento;
  - e) nel caso di cui al precedente art. 5 comma 5 e 19 comma 3 lettera i) del presente regolamento;
  - f) nel caso in cui venga meno il possesso di uno dei requisiti così come previsti dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione - D.M. 28 aprile 2005 n. 161 e s.m.i., salvo il caso di cui al precedente art. 10 comma 4 del presente regolamento;

- g) nel caso di prima ulteriore infrazione successiva al provvedimento di cui all'art. 19 comma 3 lett. f) per gli stessi motivi ivi previsti;
- h) nel caso di prima ulteriore infrazione successiva al provvedimento di cui all'art. 19 comma 3 lettere e) ed l) per gli stessi motivi ivi previsti;
- i) nel caso di prima ulteriore infrazione successiva al provvedimento di cui all'art. 19 comma 3 lett. g) per gli stessi motivi ivi previsti;
- l) nel caso di cui all'art. 9 comma 3 della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i. richiamato dal precedente art. 17 del presente regolamento;
- m) nel caso di non ottemperanza successiva al provvedimento di cui all'art. 19 comma 3 lettera h) con riferimento all'obbligo di cui all'art. 9 comma 1 lett. f) della legge regionale del Lazio 4 dicembre 1989 n. 73 e s.m.i.;
- n) nei casi espressamente previsti al precedente art. 10 del presente regolamento e comunque in ogni caso di violazione delle previsioni e condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo stesso;
- o) nel caso di ingiustificata sospensione del servizio per un periodo superiore a giorni novanta o cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 1.

3. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, ai fini del provvedimento di revoca, trova applicazione, nei suoi termini procedurali, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvedimento viene adottato previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare memorie difensive entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di contestazione. L'Autorità Comunale competente a valutare dette memorie è il Responsabile del Servizio che, in caso di rigetto delle giustificazioni, ne indica le motivazioni nel provvedimento.

4. La revoca è comminata anche nel caso in cui le violazioni che ne sono causa siano commesse dai soggetti di cui al precedente art. 19 comma 2.

5. La revoca è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente per materia, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 8 del presente regolamento. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

6. Il provvedimento di revoca esplica i propri effetti a decorrere dalla notificazione all'interessato del provvedimento stesso effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Entro il giorno successivo a quello della notifica di detto atto sanzionatorio, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato al Comune - Servizio di competenza - il quale trasmette la relativa comunicazione al Comando della Polizia Locale ed ai competenti Uffici della CCIAA e MCTC, alla Provincia di Roma ed alla Regione Lazio.

#### **Articolo 21 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Salvo diversa disposizione di legge, da considerarsi prevalente, quanto alla decadenza e relativa applicazione, l'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) nel caso di cui al precedente art. 10 comma 2 del presente regolamento;
- c) nel caso di cui al precedente art. 9 comma 1 del presente regolamento;
- d) nel caso di cui al precedente art. 7 comma 2 del presente regolamento;

e) in caso di morte della persona fisica titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dal precedente articolo 10 comma 4 del presente regolamento. Qualora trattasi di persona giuridica, per scioglimento della stessa;

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, ai fini della dichiarazione di decadenza, trova applicazione per quanto compatibile, nei suoi termini procedurali, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. La decadenza viene dichiarata previa comunicazione formale delle motivazioni che si ritiene la giustificino contenente invito a presentare controdeduzioni entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica della citata comunicazione. L'Autorità Comunale competente a valutare dette memorie è il Responsabile del Servizio che in caso di rigetto delle deduzioni del titolare dell'autorizzazione ne indica le motivazioni nel provvedimento.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 8 del presente regolamento. Il soggetto che sia incorso nella decadenza non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di decadenza.

4. Il provvedimento di decadenza è notificato all'interessato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Entro il giorno successivo a quello della notifica di detto atto sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al Comune - Servizio di competenza - il quale trasmette la relativa comunicazione al locale Corpo della Polizia Municipale e ai competenti Uffici della CCIAA e MCTC, alla Provincia di Roma e alla Regione Lazio.

#### **Articolo 22 – Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione, od ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nei casi di sospensione, revoca, decadenza della stessa, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti. Parimenti nessun rimborso spetta per tasse e/o tributi già corrisposti.

#### **Articolo 23 – Tutela della privacy**

1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.

2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio.

3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.

4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

#### **Articolo 24 – Pubblicità sui veicoli**

1. E' consentita l'installazione di pubblicità rigorosamente nel rispetto della normativa generale vigente in materia di diffusione pubblicitaria e di sicurezza, ed in ogni caso, delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e del relativo D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i..

2. E' altresì consentito, nel rispetto della normativa generale vigente in materia di sicurezza, l'impiego di tecnologie innovative finalizzate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

#### **Articolo 25 - Addetti alla vigilanza**

L'attività di vigilanza e di controllo, in ordine all'osservanza del presente Regolamento e della ivi richiamata o presupposta normativa di riferimento in materia di noleggio autobus con conducente, compete al Comune e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.



Fatto salvo quanto espressamente riservato dalle leggi vigenti e dal presente regolamento al competente Servizio comunale, tali attività sull'esercizio di detto servizio competono alla Polizia Municipale e a tutti gli altri Organi di Vigilanza.

#### **Articolo 26 – Entrata in vigore del Regolamento Comunale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati ogni altra disposizione comunale in materia precedentemente emanata che risulti con esso in contrasto o comunque incompatibile.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Il presente regolamento manterrà la propria efficacia anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge n. 218 dell'11 agosto 2003 e s.m.i., attualmente in itinere secondo la ex citata nota della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Trasporti di prot. n. 55938 del 28.03.2008, relativamente alla sola parte compatibile con le disposizioni di detta normativa regionale volta alla ulteriore precisazione dei principi di legislazione statale e comunitaria di interesse.